

prezzi interni più bassi, rispetto ai prezzi praticati sul mercato interno dai produttori indiani e indonesiani che figurano altresì nella denuncia. La Commissione si è basata sui prezzi praticati da due produttori americani sul mercato interno, da essa verificati in occasione di un'inchiesta svolta in loco presso queste due imprese. L'esportatore cinese ha formulato riserve riguardo a tale scelta, ma non ha proposto alcuna formula alternativa.

- (9) La Commissione si è accertata che i produttori americani interessati fabbricassero un tipo di paracetamolo simile a quello cinese. Negli Stati Uniti, la concorrenza è ritenuta sufficiente data la presenza di tre produttori e di ingenti importazioni. Si è inoltre accertato che i livelli di prezzi praticati dai produttori americani consentano loro di realizzare un margine di utile equo, ma non eccessivo.
- (10) Il valore normale, pertanto, è stato calcolato in base ai prezzi praticati sul mercato interno degli Stati Uniti, così come sono stati stabiliti dalla Commissione.
- (11) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente corrisposti o da corrispondere per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.
- (12) Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, quando le circostanze lo permettevano e nella misura in cui venivano fornite prove sufficienti, delle differenze che alterano la comparabilità dei prezzi, in particolare la differenza a livello di condizioni di commercializzazione e di termini di pagamento. Tutti i raffronti sono stati fatti franco fabbrica.
- (13) Dal raffronto risulta l'esistenza di pratiche di dumping sulle esportazioni cinesi nella Comunità durante il periodo di riferimento. Il margine di dumping calcolato in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, del prodotto importato, è pari in media ponderata al 56 %.

C. Pregiudizio

- (14) Le importazioni comunitarie di paracetamolo originario della Repubblica popolare cinese sono passate da 247 t nel 1984 a 956 t nel 1986 e a 461 t nei primi sette mesi del 1987. Esse sono concentrate per lo più nel Regno Unito, principale mercato per questo prodotto, che ha assorbito il 40 % delle importazioni cinesi nella Comunità nei primi sette mesi del 1987 e il 39 % nel 1986.

(15) Le vendite realizzate dal 1985 sul mercato comunitario da due produttori europei oggetto dell'inchiesta della Commissione hanno subito un ristagno, o una diminuzione, a cui è corrisposto un calo dei prezzi di vendita praticati da queste due imprese.

(16) La mancata collaborazione degli importatori ha indotto la Commissione a basarsi sui dati contenuti nella denuncia per esaminare i prezzi di rivendita del prodotto importato dalla Repubblica popolare cinese sul mercato del Regno Unito. Dall'inchiesta è risultato che, in media ponderata, tali prezzi erano inferiori dell'8 % a quelli praticati dall'industria comunitaria nel periodo di riferimento, e che tale sottoquotazione impediva ai produttori comunitari di realizzare un utile.

(17) Nei primi sette mesi del 1987, inoltre, il prezzo medio delle importazioni cinesi nella Comunità è stato inferiore del 6 % al livello dell'impegno di prezzo offerto dall'esportatore cinese e accettato dalla Commissione nel 1982.

(18) Dall'inchiesta è risultato inoltre che, nel 1985, nel 1986 e nel 1987 i produttori comunitari avevano realizzato ingenti investimenti onde modernizzare i loro stabilimenti, uno dei quali può effettivamente essere considerato tra i più perfezionati del mondo. Tali investimenti, però, non possono essere considerati redditizi dato il calo del fatturato consecutivo alla diminuzione del prezzo di vendita.

(19) Nei primi sette mesi del 1987, l'effetto combinato della diminuzione dei prezzi di vendita e dell'aumento dei costi, dovuto in particolare agli investimenti realizzati per migliorare la competitività, ha ulteriormente aggravato la situazione dei produttori comunitari interessati, già precaria nel 1986, come mostra l'aumento delle loro perdite finanziarie.

(20) Il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping, originarie della Repubblica popolare cinese, non può essere attribuito alle importazioni originarie degli altri paesi terzi, in quanto :

— nei primi sette mesi del 1987 (periodo di riferimento) il prezzo medio delle importazioni cinesi nella Comunità è stato inferiore al prezzo medio delle altre importazioni, in particolare di quelle originarie del secondo paese esportatore nella Comunità ;

— in generale, il forte incremento delle importazioni originarie dei paesi terzi nella Comunità è dovuto all'aumento della quota cinese di tali importazioni, a scapito di quelle originarie degli altri paesi terzi, nonostante le misure antidumping che si applicano alle importazioni cinesi. Infatti, la percentuale delle importazioni cinesi